

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SINTECO IMPIANTI S.R.L.**

## **PARTE GENERALE**

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"

Approvato dal Consiglio di  
Amministrazione in data

06 dicembre 2023

## Sommario

<b>Definizioni</b> .....	4
<b>Struttura del documento</b> .....	5
<b>Allegati</b> .....	5
<b>CAPITOLO 1</b> .....	6
<b>1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</b> .....	6
<b>1.1. La responsabilità degli enti</b> .....	6
<b>1.2. Limiti della responsabilità</b> .....	6
<b>1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità</b> .....	6
<b>1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità</b> .....	6
<b>1.5. Esimente della responsabilità</b> .....	7
<b>1.6. Caratteristiche generali del Modello</b> .....	7
<b>1.7. I reati commessi all'estero</b> .....	8
<b>1.8. Le sanzioni</b> .....	8
<b>1.9. Le vicende modificative dell'ente</b> .....	9
<b>1.10. I reati previsti dal Decreto</b> .....	9
<b>CAPITOLO 2</b> .....	17
<b>2. Il Modello di SINTECO IMPIANTI</b> .....	17
<b>2.1. Processo di adozione del Modello</b> .....	17
<b>2.2. Natura e finalità del Modello</b> .....	17
<b>2.3. Reati rilevanti per SINTECO IMPIANTI</b> .....	18
<b>2.4. Destinatari del Modello</b> .....	19
<b>2.5. Modifiche e aggiornamento del Modello</b> .....	19
<b>2.6. Comunicazione e formazione</b> .....	19
<b>2.7. Whistleblowing</b> .....	20
<b>CAPITOLO 3</b> .....	22
<b>3. L'Organismo di Vigilanza</b> .....	22
<b>3.1. Nomina, composizione e cause di decadenza</b> .....	22
<b>3.2. Poteri e funzioni</b> .....	23
<b>3.3. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario</b> .....	24
<b>3.4. Comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza</b> .....	24
<b>3.5. Archivio dell'OdV</b> .....	25
<b>CAPITOLO 4</b> .....	26
<b>4. Il sistema sanzionatorio</b> .....	26

<b>4.1. Precetti generali</b> .....	26
<b>4.2. Personale dipendente</b> .....	28
<b>4.3. Membri di organi sociali</b> .....	28
<b>4.4. Terze parti</b> .....	29

## Storia revisioni

11/03/2014	Prima implementazione versione 01
06/12/2023	Revisione 02

## Definizioni

- **Attività sensibili:** sono le attività di SINTECO IMPIANTI S.R.L. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati di cui al Decreto.
- **Consulenti:** sono i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SINTECO IMPIANTI S.R.L. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche o integrazioni.
- **Dipendenti:** sono i soggetti aventi con SINTECO IMPIANTI S.R.L. un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- **Ente:** SINTECO IMPIANTI S.R.L.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" (art. 358 c.p.).
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- **Organi sociali:** sono sia l'Organo Amministrativo che il Collegio Sindacale della Società.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione.
- **Partner:** sono le controparti contrattuali di SINTECO IMPIANTI S.R.L., persone fisiche o giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **Pubblico ufficiale:** colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).
- **Reati:** sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Società del Gruppo:** SINTECO IMPIANTI S.R.L., SINTECO AMERICANA INC., SINTECO S.R.L.
- **Società:** SINTECO IMPIANTI S.R.L. (di seguito anche SINTECO IMPIANTI o SINTECO)
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
- **TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche o integrazioni (c.d. "Testo unico della finanza").
- **TUS:** il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni (c.d. "Testo unico sulla sicurezza").
- **Vertice delle Società:** Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore o Consiglio di Amministrazione.

## Struttura del documento

Il documento è strutturato in quattro capitoli.

Il primo capitolo riporta una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001 (il Decreto).

Il secondo capitolo descrive il Modello di SINTECO IMPIANTI nelle sue parti generali, ovvero i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione, gli obblighi di comunicazione del Modello, di aggiornamento e di formazione del personale.

Il terzo capitolo presenta la figura dell'Organismo di Vigilanza descrivendone i poteri e le funzioni, nonché le modalità di comunicazione da e verso lo stesso.

Infine, il quarto capitolo contiene il sistema sanzionatorio adottato da SINTECO IMPIANTI a presidio delle violazioni del Modello.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente Modello:

- il risk assessment finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- la Parte Speciale di SINTECO IMPIANTI (allegata al presente documento) che descrive i protocolli generali di prevenzione per l'attuazione di quanto previsto dal Modello, i protocolli specifici di controllo per ciascuna attività sensibile e, più in generale, i principi, le regole e le misure di controllo adottate ai fini della prevenzione / mitigazione degli illeciti.
- il Codice Etico di SINTECO IMPIANTI (allegato al presente documento) che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale. Il Codice Etico è per natura, funzione e contenuti, differente dal presente Modello, in quanto ha portata generale, è privo di attuazione procedurale e si rivolge a tutti gli interlocutori della Società. Il documento indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e degli obiettivi aziendali;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno dell'azienda.

## Allegati

Si allegano al presente documento:

- Parte speciale di SINTECO IMPIANTI;
- Codice etico di SINTECO IMPIANTI.

## CAPITOLO 1

### 1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

#### 1.1. La responsabilità degli enti

Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità degli «enti», dotati o non di personalità giuridica, per taluni reati (c.d. "reati presupposto", per la cui completa elencazione si rimanda al paragrafo 1.10), espressamente previsti dalla normativa e commessi da parte di soggetti a loro funzionalmente legati. La responsabilità amministrativa dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

Tale forma di responsabilità viene inquadrata all'interno di una logica volta ad individuare, in capo all'Ente, quella che viene definita "colpa di organizzazione". La colpa risiede nell'omessa predisposizione ed adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di garantire il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell'Ente e, di conseguenza, evitare (o comunque ostacolare) le fattispecie delittuose richiamate dal Decreto.

#### 1.2. Limiti della responsabilità

L'ente non può rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, c.d. reati presupposto, contemplati dal Decreto e sue successive modificazioni e integrazioni, e dalle leggi che espressamente richiamano la sua disciplina. La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi di delitto tentato.

#### 1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso. Tuttavia, affinché l'ente possa essere chiamato a rispondere dell'illecito il reato deve essere stato commesso:

- nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- da parte di uno dei soggetti legati all'ente da un rapporto qualificato.

L'interesse può essere ravvisato nell'intento di favorire l'ente attraverso la condotta illecita, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia stato effettivamente favorito. Il criterio del vantaggio è correlato al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Gli autori del reato, ai sensi del Decreto, devono appartenere alle seguenti categorie:

- «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale» quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, il direttore di stabilimento, ecc.);
- «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (cd. "subalterni", tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali).

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

#### 1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

L'illecito è imputabile all'ente laddove sia possibile individuare la già citata colpa di organizzazione, dovuta alla mancata realizzazione di un'adeguata organizzazione aziendale e

all'assenza di un efficiente apparato di controllo, capace di prevenire (ostacolare) le condotte delittuose.

In tal senso, la colpevolezza dell'ente si atteggia diversamente a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un apicale o da un sottoposto:

- nel primo caso, si ritiene che il reato sia la diretta espressione di una politica aziendale e, pertanto, il legislatore pone una sorta di presunzione di colpevolezza a carico dell'ente (inversione dell'onere probatorio, a carico della Società);
- nel secondo caso, invece, si parla di una colpa di organizzazione in senso stretto che si atteggia come elemento costitutivo del reato, senza alcuna presunzione di colpevolezza (onere probatorio a carico del pubblico ministero).

### **1.5. Esimente della responsabilità**

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un «Modello di organizzazione, gestione e controllo» (di seguito semplicemente Modello) idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Il dettato normativo del Decreto inoltre prevede che, oltre all'adozione ed all'efficace attuazione del Modello, l'esimente della responsabilità possa essere invocata se l'ente dimostra anche che:

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Date queste condizioni, tenuto conto di quanto già riportato al paragrafo 1.4, la disciplina dell'esenzione dalla responsabilità dell'ente varia in funzione dell'autore del reato.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente deve altresì dimostrare che il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.

Nel caso invece di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

### **1.6. Caratteristiche generali del Modello**

Il Decreto non disciplina analiticamente le caratteristiche del Modello di organizzazione, limitandosi a dettare alcuni contenuti minimi di ordine generale. Il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- identificare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- essere verificato periodicamente ed eventualmente modificato quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Tenuto conto di questi elementi, il Modello deve:

- contenere riferimenti a situazioni economiche reali;
- essere «costruito» in modo specifico per il singolo ente;
- potersi adeguare alle mutazioni organizzative e normative;
- essere implementato a tutti gli effetti e non solo teoricamente.

### **1.7. I reati commessi all'estero**

L'ente può essere chiamato a rispondere dei reati previsti dal Decreto, anche se commessi all'estero, qualora si verificano congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale;
- qualora la Legge preveda che il colpevole "persona fisica" sia punito su richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia presentata anche contro l'ente.

### **1.8. Le sanzioni**

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria è sempre irrogata in caso di condanna ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote» che tiene in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e la capacità economica e patrimoniale dello stesso. La stessa può essere ridotta da un terzo alla metà, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, se:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano invece, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, solo per i reati per i quali sono espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, agevolato dalla presenza di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi o anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi a sostegno del concreto pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se applicate in via cautelare) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia



risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e soprattutto abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando Modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Accanto alle sanzioni pecuniaria e interdittive, infine, il Decreto prevede inoltre, in via obbligatoria, la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, e in via facoltativa, la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

### **1.9. Le vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). Il principio fondamentale, su cui è basata l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

In particolare, il Decreto prevede che:

- la responsabilità dell'illecito rimane in capo all'ente trasformato o scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- le sanzioni pecuniarie si applicano secondo le norme del codice civile inerenti i debiti dell'ente originario;
- le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione da interdittiva a pecuniaria.

Nel caso di fusione, se la stessa è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario, oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

### **1.10. I reati previsti dal Decreto**

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto, previsti dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la sua disciplina sono:

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)*
  - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
  - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
  - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
  - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
  - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
  - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
  - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).
- *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)*
    - documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
    - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
    - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
    - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
    - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
    - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
    - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
    - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
    - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
    - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
    - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
    - violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
  - *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)*
    - associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
    - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
    - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
    - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
    - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
    - tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
    - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
  - *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)*
    - concussione (art. 317 c.p.);
    - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
    - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
    - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
    - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
  - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
  - traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
  - peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
  - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)*
    - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
    - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
    - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
    - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
    - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
    - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
    - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
    - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
    - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
    - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
  - *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)*
    - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
    - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
    - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
    - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
    - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
    - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
    - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
    - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
  - *Reati societari (art. 25-ter)*
    - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
    - fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
    - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
    - impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
    - indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
    - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
    - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
  - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
  - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
  - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - aggio (art. 2637 c.c.);
  - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
  - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).
- *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater)*
    - associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
    - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
    - circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
    - assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
    - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
    - organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
    - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
    - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
    - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
    - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
    - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
    - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
    - atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
    - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
    - sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
    - istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
    - cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
    - cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
    - banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
    - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
    - impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
    - danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
    - sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
    - pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
    - convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
  - *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)*
    - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
  - *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)*
    - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
    - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
    - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
  - pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
  - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
  - tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
  - adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- *Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)*
    - abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o introduzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998);
    - manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
    - divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
    - divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).
- *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)*
    - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)*
    - ricettazione (art. 648 c.p.);
    - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
    - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
    - autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25octies.1, comma 2)*
    - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
    - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
    - frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
    - trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis);
    - salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

• *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)*

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.63/1941 comma 1 lett. a) bis);
  - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3);
  - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1);
  - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2);
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941);
  - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941);
  - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)*
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- *Reati ambientali (art. 25-undecies)*
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
  - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
  - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
  - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
  - circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
  - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
  - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
  - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);



- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137);
  - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256);
  - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257);
  - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259);
  - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258);
  - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
  - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis);
  - sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
  - inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8);
  - inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9);
  - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)*
    - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
    - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).
- *Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)*
    - propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)*
    - frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
    - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
- *Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)*
    - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
    - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
    - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
    - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
    - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
    - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
    - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
    - indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).
- *Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)*
    - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
    - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);

- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
  - circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
  - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);
  - altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
  - circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).
- *Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septesdecies)*
    - furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
    - appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
    - ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
    - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
    - violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
    - importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
    - uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
    - distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
    - contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
  - *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)*
    - riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
    - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
  - *Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto se commessi in modalità transnazionale]*
    - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
    - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
    - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
    - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
    - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
    - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
    - associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).



## CAPITOLO 2

### 2. Il Modello di SINTECO IMPIANTI

#### 2.1. Processo di adozione del Modello

La Società, al fine di adottare il proprio Modello, ha avviato un processo che si è articolato nelle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili e dei reati rilevanti per la Società, attraverso la ricognizione delle attività svolte tramite interviste ai responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di deleghe e procure;
- autovalutazione dei rischi (c.d. "self risk assessment") e del sistema di controllo, in riferimento alla sua idoneità ed efficacia ai fini della prevenzione della commissione di reati di cui al decreto o mitigazione di tale rischio;
- identificazione del complesso di principi e regole di prevenzione da attuare per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società, tenendo conto del sistema di governance già esistente.

Alla luce del processo sopra descritto la Società intende dotarsi di un proprio Modello, ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" di Confindustria ed ai principi di best practice, in tema di controllo interno, nazionali ed internazionali, e successivamente aggiornato in base a nuove introduzioni normative e/o al verificarsi di modifiche organizzative con impatti sull'operatività aziendale.

Le procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello sono adottate e rese operative dal personale dirigente della Società, sotto la responsabilità dei Responsabili delle funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio elencate nella Parte Speciale, in allegato.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'implementazione delle procedure di attuazione del Modello.

Costituisce altresì parte integrante del presente Modello il Codice Etico, in allegato, adottato con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

#### 2.2. Natura e finalità del Modello

La Società considera il Modello, oltre che regolamento interno vincolante per la medesima, indispensabile strumento di corporate governance, atto a instillare nel personale aziendale e in tutti i soggetti agenti in nome e per conto di SINTECO, regole e precetti condivisi e ad orientare i loro comportamenti al rispetto della Legge e dei principi etici.

Il Modello si pone dunque l'obiettivo di essere uno strumento efficace di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e mira ad irrobustire il sistema di controllo interno della Società, attraverso:

- l'individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta dalla Società, la previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Modello si propone, inoltre, di perseguire le seguenti specifiche finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione di reati;
- diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità;
- diffondere una cultura del controllo;
- fornire un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione societaria interna ed esterna.

### 2.3. Reati rilevanti per SINTECO IMPIANTI

Il Modello di SINTECO IMPIANTI è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla Società, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, alla luce del processo di self risk assessment svolto, la Società ha considerato come rilevanti i reati presupposto riconducibili ai seguenti articoli del Decreto:

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);*
- *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);*
- *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);*
- *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);*
- *Reati societari (art. 25-ter);*
- *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);*
- *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);*
- *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);*
- *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);*
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25octies.1, comma 2);*
- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);*
- *Reati ambientali (art. 25-undecies);*
- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);*
- *Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);*
- *Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);*
- *Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto se commessi in modalità transnazionale].*

Per il dettaglio relativo ai reati rilevanti, alle attività "sensibili" ed ai presidi di controllo esistenti, si rimanda alla Parte speciale.

Tenuto conto di quanto sopra, sono stati ritenuti invece remoti i rischi di realizzazione dei reati presupposto riconducibili ai seguenti articoli del Decreto:

- *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);*
- *Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF);*

- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25octies.1, comma 2)*
- *Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);*
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);*
- *Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septesdecies);*
- *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).*

## **2.4. Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti i dipendenti, ai membri degli organi societari, a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a tutti i soggetti esterni, quali collaboratori, partner commerciali, consulenti, liberi professionisti obbligati attraverso vincolo contrattuale.

Tutti i soggetti di cui al precedente capoverso sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Inoltre, tutti i soggetti apicali, o con compiti di direzione, coordinamento e supervisione, hanno l'obbligo di richiedere ai propri collaboratori e subalterni il rispetto del Modello, e l'onere di vigilare e controllare che quanto ivi previsto sia efficacemente ed effettivamente attuato. La mancata applicazione dell'obbligo di vigilanza costituisce un'infrazione colpita da specifica sanzione disciplinare secondo quanto previsto al paragrafo 4.1 e dalla relativa procedura.

## **2.5. Modifiche e aggiornamento del Modello**

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per la modifica e l'aggiornamento del Modello, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, qualora:

- individui elementi che non garantiscano la sua adeguatezza o risultino carenti per la prevenzione dei fatti di reato;
- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- intervengano modifiche di Legge al Decreto e alle norme ad esso collegate;
- identifichi circostanze, eventi, situazioni o attività che configurino elementi di novità nell'organizzazione aziendale che necessitino di disciplina e regolamentazione.

Le funzioni aziendali interessate provvedono conseguentemente all'eventuale aggiornamento delle procedure necessarie per la completa attuazione del Modello, informando tempestivamente l'Organismo di Vigilanza riguardo alle modifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza non esercita alcun potere di gestione delle attività in quanto non è autorizzato ad intervenire in prima persona sull'organizzazione interna dell'Ente: le sue funzioni di verifica dell'efficacia del Modello e di aggiornamento dello stesso si esauriscono nella possibilità di effettuare proposte e sollecitazioni all'organo dirigente, unico deputato a prendere decisioni sul Modello.

## **2.6. Comunicazione e formazione**

La comunicazione del Modello è affidata all'Organo amministrativo che garantisce, con il supporto dell'Ufficio Risorse Umane, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. distribuzione cartacea, invio per posta elettronica, pubblicazione sulla rete aziendale interna, ricorso a piattaforme cloud, ecc.), la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri della Società.

La Società pubblica sul sito internet aziendale il Modello adottato e lo trasmette a tutti i soggetti esterni con cui intrattiene rapporti commerciali, attraverso esplicita indicazione nelle clausole previste per le terze parti di cui al paragrafo 4.4.

La Società attua specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti di SINTECO. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- della qualifica dei destinatari alla luce dell'organigramma della Società;
- dell'appartenenza alla categoria dei soggetti apicali o dei subordinati;
- del livello di rischio dell'area operativa, con particolare attenzione a coloro che operano nell'ambito delle attività sensibili di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- degli obblighi informativi o di controllo nascenti dall'attuazione del presente Modello.

Per gli operai o gli impiegati dei primi livelli, la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale tali soggetti sono impiegati.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello viene gestita dall'Organo amministrativo che, con il supporto dell'Ufficio Risorse Umane ed in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

La Società si impegna a garantire il costante aggiornamento della formazione dei destinatari del Modello in relazione a modifiche significative dello stesso o del quadro normativo di riferimento.

## **2.7. Whistleblowing**

Il D.Lgs. n. 24/2023, di recepimento nel nostro Paese della Direttiva (UE) 2019/1937, ha comportato una modifica delle vigenti disposizioni in materia di whistleblowing per il settore privato, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e del regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (e dell'amministrazione pubblica), di cui siano venute conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Al fine di dare efficace attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, SINTECO IMPIANTI adotta una nuova procedura per la gestione delle segnalazioni ("Procedura Whistleblowing").

La procedura whistleblowing di SINTECO:

- prevede canali di segnalazione che consentono a chiunque di presentare denunce riguardanti violazioni del diritto nazionale e del diritto dell'UE;
- garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;
- vieta ogni forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal D.Lgs. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, colleghi, ecc.);
- ha previsto all'interno del proprio Sistema disciplinare apposite sanzioni per coloro che non garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e per coloro che dovessero presentare false segnalazioni;

- ha individuato quale destinatario delle segnalazioni, e quindi gestore delle stesse, l'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni, anche in forma anonima, possono essere trasmesse attraverso apposito portale informatico, accessibile tramite la sezione dedicata presente sul sito internet aziendale.

Il segnalante può inoltre chiedere di effettuare una segnalazione orale mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione whistleblowing del sito internet aziendale ed alla procedura dedicata.

## CAPITOLO 3

### 3. L'Organismo di Vigilanza

#### 3.1. Nomina, composizione e cause di decadenza

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, istituisce l'Organismo di Vigilanza.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la sottoscrizione, da parte degli stessi, di una dichiarazione di accettazione dell'incarico. Una volta accettato l'incarico, i membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento che disciplina lo svolgimento delle sue attività.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza di SINTECO IMPIANTI sono richiesti, al momento della nomina e per tutta la durata della carica, i seguenti requisiti oggettivi:

- autonomia, intesa come capacità di decidere in maniera autonoma e con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;
- indipendenza, intesa come condizione di assenza di legami, interessi o forme di interferenza con altre funzioni aziendali o terze parti, i quali possano pregiudicare l'obiettività delle sue decisioni e azioni;
- professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, statistiche, aziendali ed organizzative), tali da consentire ai suoi membri di svolgere efficacemente l'attività loro assegnata;
- continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di operare con un adeguato livello di impegno, prevalentemente destinato alla vigilanza del Modello.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza di SINTECO IMPIANTI è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche in primo grado, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

Inoltre, alla maggioranza dei membri dello stesso Organismo è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

- ricoprire all'interno della società altri incarichi di carattere operativo;
- trovarsi in una palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

In caso di eventuali verifiche riguardanti l'area operativa di provenienza di uno dei membri dell'Organismo, questi è tenuto ad astenersi da qualsivoglia coinvolgimento diretto che possa inficiare il requisito di indipendenza.

Inoltre, all'interno dell'Organismo, deve essere assicurata la presenza di soggetti che abbiano le adeguate conoscenze giuridiche, economico-finanziarie e di risk assessment, la cui valutazione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione attraverso il curriculum dei candidati. In particolare, la valutazione deve tenere conto delle specifiche conoscenze in tema di attività ispettiva e consulenziale.

La durata dell'Organismo di Vigilanza è determinata e regolata dal Consiglio di Amministrazione che, delibera inoltre sulla retribuzione annuale dei relativi membri.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono al venir meno dei requisiti sopra indicati nonché quando:

- è raggiunta la scadenza naturale del mandato;
- viene meno la maggioranza dell'Organismo stesso, per cessazione dell'incarico o revoca degli altri membri.

Inoltre, il Consiglio d'Amministrazione in presenza di una giusta causa, può revocare il mandato ad uno (o a tutti) i membri. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo di revoca del mandato per giusta causa le seguenti ipotesi:

- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e diligenza;
- inadempimento dell'incarico affidato;
- assenze ingiustificate ad almeno due adunanze, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi, dell'Organismo.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione provvedere alla tempestiva nomina del membro dell'OdV decaduto o revocato o, comunque, cessato.

In ogni caso l'OdV e ciascun suo componente, rimane comunque in carica *pro-tempore* fino alla nomina del nuovo OdV (o singolo componente).

### **3.2. Poteri e funzioni**

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di dipendenza gerarchica dal Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il suo Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti e nel rispetto delle norme di Legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti interessati:

- vigila costantemente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, richiedendo informazioni ai responsabili delle attività a rischio;
- svolge periodica attività ispettiva, sviluppando un sistema di monitoraggio e controllo che abbia particolare riguardo e attenzione alle attività sensibili ai sensi del Decreto;
- effettua proposte ed osservazioni al Consiglio di Amministrazione, relative ad aggiornamenti del Modello ritenuti opportuni in seguito, ad esempio, al riscontro di carenze, lacune, novità normative, cambiamenti organizzativi, ecc.;
- propone le iniziative più idonee a diffondere tra i destinatari la conoscenza del Modello, nonché la sua interpretazione e chiarificazione ove richiesto;
- riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni grave violazione individuata durante lo svolgimento delle verifiche;
- riporta periodicamente e formalmente al Consiglio di Amministrazione circa le attività in fase di esecuzione e di follow-up;
- produce almeno annualmente una relazione per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale contenente una descrizione delle attività svolte e il programma dei controlli da svolgersi nel periodo successivo;
- attiva, tramite le funzioni preposte, gli eventuali procedimenti disciplinari ai sensi di Legge e di contratto collettivo applicabile, idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;



- monitora e vigila sul funzionamento del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazioni di norme e regolamenti interni;
- riceve da parte delle funzioni coinvolte nelle attività sensibili le informazioni previste dalla procedura per la gestione dei flussi informativi verso lo stesso organismo;
- riceve da parte delle altre società del Gruppo, i flussi di informazione previsti al paragrafo 2.6.

L'Organismo di Vigilanza, anche in virtù dei requisiti di autonomia ed indipendenza, è dotato di un budget annuale stanziato dal Consiglio di Amministrazione al momento della sua nomina.

L'eventuale ricorso a competenze di consulenti esterni, per le attività attuative, di monitoraggio e controllo, è esclusivamente subordinato alla capienza del proprio budget che, dietro richiesta del Presidente dell'OdV e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, può essere rivisto e rideterminato.

Al fine di adempiere ai propri doveri d'indagine, l'Organismo può esaminare qualsiasi documentazione d'impresa facendone debita richiesta ai soggetti destinatari del presente Modello, richiedere il supporto di qualsiasi struttura aziendale, e avvalersi anche della collaborazione di società esterne di servizi e/o consulenza. All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri d'intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di SINTECO.

### **3.3. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario**

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, all'individuazione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività secondo quanto già indicato al paragrafo precedente, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario od opportuno.

Inoltre, alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori.

### **3.4. Comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Gli organi amministrativi della Società e le funzioni coinvolte nell'ambito delle attività sensibili devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative a:

- comunicazioni di inizio di procedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria o di altra autorità, nei confronti della Società, dei legali rappresentanti o di altri soggetti aziendali, per l'accertamento della commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti, o dipendenti, a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- comunicazioni in ordine alla variazione degli assetti organizzativi, delle deleghe, dei poteri e delle cariche in seno agli organi sociali;
- variazioni delle attività di business e delle conseguenti aree a rischio o alla realizzazione di operazioni idonee ad alterare la valutazione dei rischi identificati;
- informazioni relative a partner commerciali della Società indagati per uno o più dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno facoltà di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza attraverso specifico indirizzo e-mail:

[odv@sinteco.com](mailto:odv@sinteco.com)

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno.



L'Organismo di Vigilanza, attraverso la definizione di una procedura operativa, stabilisce le altre tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere (ad es. deroghe alle procedure, indicatori sintetici di rischio, KPI, ecc.) assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, secondo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di direzione, eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto, o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso delle segnalazioni);
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di SINTECO, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere. Gli eventuali conseguenti provvedimenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

### **3.5. Archivio dell'OdV**

Tutta la documentazione raccolta e/o predisposta dall'OdV, così come qualsiasi informazione e/o segnalazioni ricevuta, è custodita per un periodo di anni 10 dall'Organismo di Vigilanza attraverso le modalità definite all'interno del proprio regolamento.

## CAPITOLO 4

### 4. Il sistema sanzionatorio

#### 4.1. Precetti generali

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede la predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare (art. 6, comma 2, lett. e) e art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231).

Il Sistema Disciplinare (di seguito anche Sistema) adottato da SINTECO IMPIANTI è quindi finalizzato a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle misure e delle regole comportamentali previste dal Modello, dal Codice Etico e dalle procedure aziendali.

L'applicazione delle sanzioni di seguito riportate:

- prescinde dalla circostanza che il comportamento imputato al lavoratore (sia egli subordinato, in posizione apicale o collaboratore) integri una violazione da cui scaturisca o possa scaturire un procedimento penale e/o l'applicazione di eventuali sanzioni di altra natura;
- non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura penale, amministrativa o tributaria, che possano derivare dal medesimo fatto.

Il presente Sistema Disciplinare viene adottato in coerenza con i seguenti principi:

- specificità: il Sistema è finalizzato a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da questa consegua o meno la commissione di un reato;
- autonomia: il Sistema è autonomo rispetto ad altre eventuali misure sanzionatorie legate ad un eventuale procedimento penale;
- compatibilità: il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione devono essere coerenti con le norme di Legge e con le regole contrattuali applicabili al rapporto in essere con la Società;
- idoneità: il Sistema deve essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione del rischio di commissione di comportamenti illeciti, avendo particolare riguardo alle condotte rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati presupposto di cui al Decreto;
- proporzionalità: la sanzione deve essere proporzionata alla violazione rilevata, tenendo in considerazione: (i) la gravità della violazione e (ii) la tipologia di rapporto di lavoro in essere con l'individuo da sanzionare (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;
- redazione per iscritto ed idonea divulgazione: il Sistema deve essere formalizzato e deve costituire oggetto di informazione e formazione puntuale per tutti i Destinatari.

Ai fini del principio di proporzionalità, la determinazione della gravità della violazione è improntata al rispetto ed alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione del Modello o il grado della colpa;
- la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere e/o prevenire l'evento;
- la rilevanza, la gravità e le eventuali conseguenze della violazione (misurabili in relazione al livello di rischio cui la Società è esposta e diversificando, quindi, tra comportamenti non conformi e/o violazioni che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio e violazioni che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio, sino alle violazioni che hanno integrato un fatto di rilievo penale);
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione del suo livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;

- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal soggetto cui è riferibile la condotta contestata, tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo, (i) l'eventuale commissione di più violazioni con la medesima condotta (in tal caso, l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave), e (ii) la recidiva del soggetto agente (in termini di comminazione di sanzioni disciplinari a carico di quest'ultimo nei due anni precedenti la violazione);
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione;
- altre particolari circostanze che caratterizzano l'infrazione.

I soggetti Destinatari del Modello hanno il dovere di comunicare per iscritto ogni violazione presunta o accertata all'Organismo di Vigilanza, il quale immediatamente esegue i necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto contro il quale procede. Rilevato l'illecito, l'OdV richiede con provvedimento motivato alla funzione titolare del potere disciplinare, cioè l'Organo amministrativo, l'irrogazione delle idonee sanzioni, secondo quanto previsto dalla relativa procedura. L'Organo amministrativo, in considerazione della tipologia del soggetto destinatario della sanzione (dipendente e dirigente, membro di organo sociale, terza parte) applica il provvedimento informando l'Organismo di Vigilanza.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti, componenti degli Organi Sociali e Soggetti Terzi in violazione del Modello.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;
- la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- la mancata collaborazione o la reticenza del personale aziendale a fornire le informazioni all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto stabilito per i flussi comunicativi verso lo stesso organismo;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- qualsiasi ritorsione da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica in materia di whistleblowing e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica e/o agli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023;
- l'omessa attività di verifica e analisi con riguardo alle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;

- la violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, delle persone coinvolte o, comunque, menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Sistema Disciplinare è quindi finalizzato a garantire il buon funzionamento dell'organizzazione ed il regolare svolgimento dell'attività di impresa, con l'obiettivo di assicurare il rispetto dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società.

Ogni comportamento in violazione delle previsioni del Modello rappresenta, se accertato:

- nel caso di dipendenti (inclusi i dirigenti), un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 c.c. e 2106 c.c.;
- nel caso di Consiglieri e di componenti del Collegio Sindacale, l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'ordinamento e/o dallo statuto;
- nel caso di Soggetti Terzi, grave inadempimento contrattuale tale da legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene dunque conto delle particolarità derivanti dalla qualifica del soggetto nei cui confronti si procede.

#### **4.2. Personale dipendente**

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore della retribuzione base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento disciplinare con preavviso;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare ed al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere delegato, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal CCNL applicabile.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla Legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

#### **4.3. Membri di organi sociali**

Se la violazione riguarda un amministratore della Società o un membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente e del Consigliere delegato, ed al Collegio Sindacale, nella persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Qualora il soggetto interessato dalla segnalazione sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione al membro più anziano dell'organo collegiale di rispettiva appartenenza.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano violato il Modello, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla Legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.

#### **4.4. Terze parti**

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere la sussistenza delle clausole di rispetto del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto di una o più previsioni del Modello deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

La mancata inclusione delle clausole di rispetto del Modello e del Codice Etico deve essere comunicata con le debite motivazioni all'Organismo di Vigilanza.